



Città di La Maddalena

Provincia di Sassari

PIAZZA GARIBALDI, 13, 07024 LA MADDALENA (SS) TEL. 0789 739315 FAX 0789 721289

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 3 del 24/02/2021

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/2000: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO

IL SINDACO

Visti:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
 - l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
 - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
 - la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
 - il D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
 - il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
 - il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
-



19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

- il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.L. 23 Febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Richiamate, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 2 del 24.02.2021, con la quale, a seguito della comunicazione del Servizio di Igiene Pubblica di Olbia, prot. n. 3290 in data 22.02.2021, si disponeva la chiusura dell'intero Istituto scolastico di Via Carducci per il periodo decorrente dal **24 febbraio e sino al 07 marzo 2021**.

Dato atto che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Olbia, con nota a firma del Dirigente medico, prot. n. 70557 del 24.02.2021, assunta al protocollo dell'Ente in data odierna al n. 3567, vista la rapida impennata dei casi della variante VOC 202012/01, diventata ingravescente giorno per giorno, chiede al Sindaco, per motivi di sanità pubblica, l'istituzione della "zona rossa" per un periodo di due settimane;

Atteso che, ad oggi, non è possibile sapere con certezza il numero dei casi positività al COVID-19, interessati dalla variante VOC 202012/01;

Ribadito che, nelle more di avere i riscontri da parte dell'Autorità Sanitaria, su effettuazione dei test di verifica, risulta non rilevabile il grado di ipotetica diffusione del contagio;

Ritenuto che la disposta riapertura delle scuole in virtù del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ancorché limitata alla sola scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della prima classe delle scuole secondarie di primo grado, non risulta assistita dalla necessaria garanzia della tutela del diritto alla salute degli studenti, di tutta la popolazione scolastica, nonché di tutte le famiglie coinvolte;

Considerato, quindi, che, nell'ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, ma, soprattutto, in virtù del principio di precauzione al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'attuale situazione epidemiologica, è necessario adottare misure idonee a contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione, prevedendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;

Considerato che, alla luce delle motivazioni rilevate, si rende necessario estendere la chiusura anche alle scuole dell'infanzia e agli asili nido;

Rilevato che il potere di emanare misure più restrittive, da parte del Sindaco, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e nell'articolo 32 della legge 833/1978;



Ritenuto, pertanto, che:

- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione scolastica, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;
- necessario disporre, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle scuole dell'infanzia e agli asili nido;

Ribadito che tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento è stata data comunicazione al Prefetto della Prefettura – U.T.G. di Sassari, all'Assessore Regionale alla Sanità, al Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale per la salute (ARES) ;

Richiamati:

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020;
- La circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 0006251-17/02/2021-DGPRES-DGPRES-P;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali » e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, Scuole dell'infanzia e Asili Nido, del Comune di La Maddalena **con decorrenza dal 25.02.2021 al 10.03.2021.**

DISPONE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua adozione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DISPONE, altresì,

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- All'Ufficio messo Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio;
-



- Alla Prefettura U.T.G. di Sassari;
- All'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- Ai Dirigenti Scolastici competenti;
- Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Olbia;
- Alle Forze dell'ordine;
- Alla Compagnia Barracellare;
- Alla Polizia locale del Comune di La Maddalena.

INFORMA

inoltre che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Sassari entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SINDACO
Fabio LAI